

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO – EDILIZIA ARTIGIANATO E PMI

ALL'ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLA
PROVINCIA DI RIETI

Il giorno 23 maggio 2016, presso la sede di Confartigianato Imprese Rieti,

tra

- la ANAEP A (Associazione Nazionale artigiani dell'edilizia e pittori ed attività affini) rappresentata del Presidente, Franco Lodovici, e dal segretario di ANAEP A Confartigianato Rieti, Maurizio Aluffi;

e in ordine alfabetico:

- la FeNEAL-Uil di Rieti, rappresentata dal Segretario, Mario Spaziani, assistito da Giuliano Simonetti;
- la FILCA-Cisl Lazio Nord, rappresentata dal Segretario, Francesco Agostini, assistito da Giuseppe Zapparella ;
- la FILLEA-Cgil di Rieti-Roma e V.A., rappresentata del Segretario Claudio Coltella, assistito da Eric Wibabara e Simone Di Marco;

si è definito il CCPL per il settore delle costruzioni a valere sulle annualità 2015-2018.

VISTO:




- che in data 16 Ottobre 2014 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del C.C.N.L. 24 Gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art. 42 del C.C.N.L.;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014:

Premessa

Anaepa-Confartigianato Edilizia Rieti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, comprese gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.

Le parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva reatina, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente la crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale:



- l'economia italiana, nel primo semestre 2015, ha registrato una timida ripresa. Il PIL, nel secondo trimestre 2015 è aumentato dello 0,6% dopo il 0,1% rilevato nel primo semestre dell'anno. La ripresa, però, ancora non coinvolge pienamente il settore delle costruzioni. Si registrano, infatti, segnali contrapposti dal -2% negli investimenti allo 0,4% nell'indice della produzione; dal significativo calo dei permessi a costruire al 2,3% di incremento occupazionale anche se, dall'inizio della crisi, il settore ha perso circa 450.000 occupati diretti; dalla costruzione del numero delle imprese che, dal 2008 al 2013, hanno avuto una flessione del 12,7% alla ripresa delle compravendite del mercato immobiliare valutato sia sul numero dei mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e sia sul numero dei bandi di gara per lavori pubblici;
- a livello locale i sette anni di crisi che hanno investito l'economia del Paese hanno determinato, dal 2008 al 2014, una riduzione: del 48% delle ore lavorative, del 45% degli operai iscritti; del 39% delle imprese iscritte e del 42% della massa salari;
- nuove opportunità potranno essere colte sia con i 51,7 Mld di € dei Fondi Strutturali europei sia con le misure introdotte nel Disegno di Legge per la stabilità 2016;

Una crisi che, pur rallentando, non si è ancora arrestata.

In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione e semplificazione delle norme che rendono difficoltosa l'attività edilizia.

In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare un'azione comune nei confronti degli Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.

Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità.

Art.1

ENTI BILATERALI

Le Parti riaffermano che la Cassa Edile ed Edilformazione sono gli strumenti indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato ad una riduzione della massa salari denunciata, nonché degli operati e delle ore denunciate, al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, le parti ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi.

La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della Cassa Edile e di Edilformazione con lo scopo di:

- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;

- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi, aumentandone la qualità;

Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le Parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il costituendo SBC innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell'artigianato e della Pmi.

Art.2

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E SERVIZIO MENSA

E TRASPORTO

1. Con decorrenza 1 aprile 2017 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, per gli operai, viene portata a euro 0,70 (zero virgola settanta) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

dal 1 aprile 2018 viene portata a euro 0,88 (zero virgola ottantotto) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

Con decorrenza dal 1 aprile 2017 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati viene portata a euro 5,60 (cinque virgola sessanta) su base giornaliera;

dal 1 aprile 2018 viene portata 7,04 (sette virgola zero quattro) su base giornaliera.

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell'impresa o rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non è comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l'orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o che non usufruiscono del servizio mensa.

2. trasporto:

a. dal 1° aprile 2016 €0.20 orarie;

b. dal 1° settembre 2018, € 0,30 orarie;

Art.3

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

TOP-DOWN E STESA

1. è dovuto per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda. Per intervento in reperibilità s'intende, quindi, l'attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell'azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza e indifferibilità. A fine di facilitare la comunicazione, l'azienda doterà di idonei strumenti i lavoratori interessati. Il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un'indennità. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione delle presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c.2 dell'art. 2120 del cc., le Parti convengono che

il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto non specificatamente riportato, si rinvia alla disciplina generale demandando la definizione degli importi alla contrattazione in sede aziendale o, in assenza, a quella in vigore a livello territoriale e/o regionale.

1. top down:

- a. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuto al lavoratore che opera 2 mt. al di sotto del piano stradale un importo pari a € 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso;

2. indennità stesura conglomerato bituminoso:

- a. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuta una indennità di € 3,00, su base giornaliera, solamente agli addetti alle operazioni di stesa del conglomerato bituminoso quale disagio che la stessa determina.

**Art.4
RIMODULAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA EDILE**

DESCRIZIONE	TOTALE %	A CARICO DITTA	A CARICO DEL LAVORATORE
APE	2,7000%	2,7500%	-----
CASSA EDILE	2,5000%	2,0800%	0,4200%
QUOTE SERVIZIO SINDACALE PROV.LI	1,6000%	0,8000%	0,8000%
QUOTE SERVIZIO SINDACALE NAZ.LI	0,4444%	0,2222%	0,2222%
EDILFORMAZIONE	1,0000%	1,0000%	-----
MUTUALIZZAZIONI	0,8000%	0,8000%	-----
RLST	0,3000%	0,3000%	-----
LAV.USURANTI/PESANTI (ART.14 CCNL)	0,1000%	0,1000%	-----
TOTALE	9,4444%	8,0522%	1,4422%

Per le aziende che utilizzano operai part-time è prevista una contribuzione aggiuntiva del 6%, a carico dell'azienda, sull'imponibile del lavoratore part-time in forza. La contribuzione aggiuntiva non si applica agli impiegati. Per quanto riguarda il contributo fiscale oltre ad essere ancora a titolo sperimentale, si conviene che il contributo complessivo sarà pari ad € 15.000 (Quindicimila annui) .

Mutualizzazioni

Fondo destinato a finanziare servizi erogati dall'Edilformazione(Visite mediche e presidi antinfortunistici) il comitato di gestione potrà deliberare sull'utilizzo di eventuali eccedenze.

Art.5
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

A decorrere dal 1° aprile 2016, l'E.V.R. per la provincia di Rieti, di cui all'art.42 lett. B, secondo i criteri indicati nell'articolo medesimo e da quanto previsto dagli art.15 e 50 del CCNL del 24 Gennaio 2014).

L'E.V.R. è concordato tra le Parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.

L'E.V.R. provinciale, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42, viene fissato, per la vigenza del presente contratto, nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore a luglio 2015.

Al fine della definizione dell'E.V.R., a livello provinciale, le Parti hanno:

- a) integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quarto indicatore ed hanno definito, come di seguito riportato, i rispettivi valori ponderali:

	INDICATORI	PERCENTUALI
Nazionale	Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
Territoriale	Monte salari Versato in Cassa Edile	25%

- b) definito quale triennio di riferimento, per il raffronto dei parametri territoriali, quello relativo alle annualità 2015-2014-2013. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente (2014-2013-2012). Ai fini delle verifiche annuali per gli anni successivi al 2016, ogni triennio slitterà in avanti di un anno;
- c) allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore territoriale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi per l'individuazione del territorio del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente disponibili i dati consolidati, al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti firmatarie potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

Dall'esito della citata verifica, le parti sociali, per il tramite della Cassa Edile e delle Associazioni firmatarie del presente contratto, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale, in riferimento a quanto previsto dal CCNL. Le parti si danno atto che il parametro delle ore lavorative è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni contenute nell'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014 per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare comunicazioni autocertificate corredate della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, a Anaepa Confartigianato Edilizia Rieti.

L'organizzazione Datoriale, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi

esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti a Anaepa Confartigianato Edilizia Rieti, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione. Le parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti, comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata l'insussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.V.R. nella misura prevista dall'art. 42 del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre provincie, per i lavoratori occupati nella provincia di Rieti, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'E.V.R., a livello territoriale:

- a) non si eroga con un solo parametro pari o positivo;
- b) si eroga il 30% dell'E.V.R. (del 4%) con due parametri su quattro pari o positivi;
- c) si eroga nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali con due parametri su quattro pari o positivi con peso ponderale maggiore del 30%;
- d) si eroga l'E.V.R. derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (quinti il 4%) con tre parametri pari o positivi.

L'E.V.R., a livello aziendale, considerando i due parametri aziendali –ore denunciate in C.E. e volumi d'affari IVA- con riferimento all'azienda nel suo complesso:

- a) non si eroga con due parametri negativi;
- b) si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre allo stesso 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione;
- c) si eroga nella misura stabilita a livello provinciale con due parametri entrambi pari o positivi;
- d) le imprese di nuova costituzione erogano l'E.V.R. nella misura del 4%.

Trienni presi a riferimento:

	2012	2013	2014	media triennio	2013	2014	2015	media triennio	Differenziale
Lav. Iscritti	2.472	2.173	1.963	2.203	2.173	1.963	1.846	1.994	-9,47%
n. ore	2.879.682	2.572.954	2.257.259	2.569.965	2.572.954	2.257.259	2.086.173	2.305.462	-10,29%
massa salari	20.401.883	17.638.801	16.023.021	18.021.235	17.638.801	16.023.021	14.795.277	16.152.366	-10,37%

massasal. Ver.ta	19.464.829	17.024.101	15.342.785	17.277.238	17.024.101	15.342.785	14.273.223	15.546.703	-10,02%
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

Il differenziale dei periodi presi a riferimento determina per tutti i parametri valori negativi, pertanto per l'anno 2016 non ci sarà erogazione di E.V.R.

E.V.R.		%			Op. Com.	P.B. Lug. 2016 Op. Qua.	Op. Spe.
		4%			4,86	5,68	6,31
INDICATORI 1° anno 2016	Lav. Iscritti	0%	Val Indic.	4%	0,19	0,23	0,25
	Num. Ore	0%	Val. E.V.R.	0%	0,00	0,00	0,00
	Massa Salari	0%					
	Massa Sal. Ver.ta	0%					
TOTALE		0%	TOTALE		0,00	0,00	0,00
			Su ore		173,00	173,00	173,00
			TOT. GEN.		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0%					

Art.6

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi del art. 47 e 48 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCPL, le Parti si incontreranno per definire su tale tema un Protocollo di attuazione coerente con il D.Lgs. 81/2008.

Art.7

REGOLAMENTAZIONE DEL PART-TIME

Le parti sociali stabiliscono che il mancato rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art.97 del vigente CCNL di categoria sarà considerato irregolarità contrattuale e contributiva.

Si concorda che:

- in una impresa edile il numero di operai assunti a tempo parziale non può superare il 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato (Art. 97 - comma 7 CCNL di categoria);
- è comunque possibile impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dall'impresa; ad esempio, 1 operaio a tempo parziale in un'azienda che occupa 4 operai a tempo pieno (Art. 97 - comma 8 CCNL di categoria);
- per le aziende da 0 a 3 dipendenti, è possibile assumere un solo operaio a tempo parziale, per un numero di ore complessivo non superiore al 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa (Art. 97 - comma 9 CCNL di categoria), per un massimo convenzionale di 912 ore annuali (Accordo interpretativo 10/03/2010);

- sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Art.8
VOUCHER

Per contrastare il dilagante fenomeno dei "voucher" le parti concordano che l'assunzione di lavoratori con la modalità di cui sopra è vietato nell'ambito di esecuzione di appalti, di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con apposito decreto ministeriale.

Art.9
PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI


A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituito, a favore delle imprese, previa verifica della copertura economica, e a seguito di apposito bando, un contributo forfettario annuo massimo di euro 300,00 (trecento) stanziato per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. È erogato alle imprese che implementano e/o migliorano i sistemi di protezione individuale o collettivi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, dovuti alle cadute dall'alto, alla movimentazione manuale carichi e all'esposizione al rumore.

La Cassa Edile verifica i requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni extra-contrattuali entro 30 giorni dalla data della presentazione delle domande da parte delle imprese. Per la valutazione delle richieste e l'erogazione del contributo si rimanda ad apposito Regolamento da sottoscrivere tra le parti entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente CCPL.

Art.10
OSSERVATORIO PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE EDILE

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di Luglio per promuovere l'Osservatorio provinciale di settore, in particolare sollecitandone la sua costituzione alla Prefettura, alla Camera di Commercio, e alle stazioni appaltanti della Provincia di Rieti, al fine di individuare adeguati strumenti e/o procedure a ulteriore tutela della legalità e della sicurezza del comparto.

Art.11
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive signatures. The signatures are placed below the text of Article 11.

Le Parti convengono sull'opportunità di procedere, con incontri semestrali (aprile-ottobre), alla verifica dell'andamento economico congiunturale del settore al fine di monitorare le azioni intraprese, valutandone così gli effetti. Qualora dovessero emergere chiari elementi di un ulteriore peggioramento, le Parti si impegnano ad una rivisitazione/rimodulazione degli impegni qui presi.

**Art. 12
DECORRENZA E DURATA**


Il presente CCPL entra in vigore dal 1° Aprile 2016 e ha una decorrenza triennale e, in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dal CCNL di settore.


Per Anaepa-Confartigianato Rieti


Franco LODOVICI


Maurizio ALUFFI


Per la FeNEAL-UIL di Rieti

Giuliano SIMONETTI

Per la FILCA-Cisl Lazio Nord

Mario SPAZIANI


Francesco AGOSTINI


Giuseppe ZAPPARELLA


Per la Fillea Rieti Roma est Valle Dell'Aniene

Simone DI MARCO


Eric WIBABARA


Claudio COLTELLA
